

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)417 def.

Bruxelles, 8 settembre 1989

Applicazione delle regole di concorrenza al trasporto aereo

(Memorandum della Commissione)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

te modifica del regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore del trasporto aereo

(presentate dalla Commissione)

MEMORANDUM DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: Applicazione delle regole di concorrenza al trasporto aereo.

Considerazioni introduttive.

1. Nel 1981 la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di regolamento che stabiliva le procedure per l'applicazione delle regole di concorrenza al trasporto aereo e il cui campo d'applicazione comprendeva il trasporto aereo internazionale con i paesi terzi ¹. Nel corso delle discussioni sulla proposta in sede di Consiglio emerse chiaramente che per poter pervenire ad un accordo sulla proposta della Commissione si doveva limitarne la sfera di applicazione al trasporto aereo internazionale all'interno della Comunità, modifica alla quale si addivenne con il memorandum n. 2 ² e che venne incorporata nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3975/87 ³ adottato il 14 dicembre 1987 nel quadro del primo pacchetto di misure relativo all'aviazione civile.
2. Nella sua sentenza dell'11 aprile 1986 nella causa 66/86, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la sua pronuncia nella causa "Nouvelles frontières" ⁴ in relazione all'applicazione dell'articolo 85 del trattato, dichiarando che i giudici nazionali possono ora applicare direttamente l'articolo 86 anche in assenza di un regolamento applicabile a norma dell'articolo 87 o in assenza di provvedimenti di un'autorità dello Stato membro preposta al controllo delle intese o della Commissione (in conformità rispettivamente degli articoli 88 e 89). La pronuncia della Corte significa che qualora una compagnia aerea dominante sia in grado, avvalendosi di mezzi diversi dei

¹ G.U. C 291 del 12.11.1981.

² COM(84)72 finale del 15.3.1984.

³ G.U. L 374 del 31.12.1987.

⁴ Sentenza del 30.4.1986 nelle cause riunite 209-213/84.

normali mezzi concorrenziali, di eliminare la concorrenza, persino su una rotta interna o su una rotta Comunità-paesi terzi, tale comportamento deve essere considerato un abuso. Dato che non vige alcuna esenzione per categoria che consenta alle compagnie aeree di discutere, e a maggior ragione di convenire, le tariffe sulle rotte Comunità-paesi terzi, l'eliminazione della concorrenza relativa ai prezzi riconducibile a tali discussioni o accordi potrebbe configurare l'abuso di posizione dominante o di posizione dominante congiunta che ordinariamente esiste su tali rotte. La Corte ha altresì statuito che lo Stato membro che omologa tariffe che violano gli articoli 85 e 86 viola gli obblighi che gli incombono a norma del trattato; tale fattispecie si realizzerebbe, per esempio, qualora venisse convenuta una struttura dei prezzi uniforme a seguito di consultazioni che non siano state oggetto di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

3. Dato che, riguardo al trasporto aereo sia sulle rotte nazionali che sulle rotte CEE-paesi terzi, la Commissione non dispone dei poteri di concedere esenzioni a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 nè di ricorrere alle consuete procedure per decidere sugli abusi di posizione dominante a norma dell'articolo 86, regna in materia un clima di grave incertezza: infatti i vettori aerei non sanno quali pratiche ed accordi possono concludere legittimamente su tali rotte. Nel caso in cui il loro comportamento, anche involontariamente, sia illegale, essi corrono il rischio di essere chiamati in giudizio dinanzi ai giudici nazionali e di essere condannati al pagamento di indennizzi. Inoltre, anche gli Stati membri si trovano dinanzi alle stesse incertezze quando sono chiamati ad approvare le tariffe presentate dai vettori per tali rotte.

Ai fini della certezza del diritto sarebbe opportuno che il Consiglio conferisse alla Commissione i poteri necessari per chiarire le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 al trasporto aereo nazionale ed extracomunitario.

4. La Commissione, di conseguenza, propone al Consiglio l'adozione di tre regolamenti.
- 4.1. Il primo regolamento (allegato I) introduce due modifiche nel regolamento del Consiglio (CEE) n.3975/87:

- (i) soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2 che contiene una limitazione del campo d'applicazione.

La Commissione fa rilevare che il diritto comunitario della concorrenza si applicherà soltanto qualora vi siano effetti sugli scambi tra gli Stati membri; tali effetti dovranno essere determinati caso per caso.

- (ii) Aggiunta di un articolo che dispone consultazioni e, ove necessario, negoziati in base a direttive impartite dal Consiglio in caso di conflitto tra diritto comunitario della concorrenza e disposizioni legislative o regolamentari di paesi terzi o disposizioni di accordi relativi ai servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi.

4.2. Il secondo regolamento (allegato II) modificherà il regolamento del Consiglio (CEE) n.3976/87 includendo nel suo campo d'applicazione il trasporto aereo nazionale. Sulla base dei poteri conferitile, la Commissione estenderà l'esenzione per categorie all'assegnazione di fasce orarie per il trasporto aereo nazionale. La Commissione valuterà se e, in caso affermativo, in quale misura sia opportuno concedere esenzioni per categoria ad altre forme di collaborazione tra linee aeree nel settore del trasporto aereo nazionale. La durata di tali esenzioni per categoria sarà la stessa di quella concessa a norma del regolamento (CEE) n.3976/87.

4.3. Il terzo regolamento (allegato III) permetterà alla Commissione di concedere esenzioni per categoria ad intese, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei internazionali tra la Comunità e paesi terzi e relative alla programmazione in comune e al coordinamento delle capacità, alla ripartizione degli introiti, alla preparazione in comune di proposte sulle tariffe passeggeri e merci e all'assegnazione di fasce orarie negli aeroporti.

Questo terzo regolamento è simile al regolamento (CEE) n.3976/87⁵ ma contiene in più una disposizione (articolo 7, paragrafo 4) per il caso particolare che eventuali violazioni delle condizioni o degli obblighi, oppure effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 siano il

⁵ GUCE L 374 del 31.12.1987, pag.9.

risultato di provvedimenti o disposizioni adottati da paesi terzi o di disposizioni contenute in accordi sui servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi.

5. La Commissione riconosce che le restrizioni della concorrenza sulle rotte tra la Comunità e paesi terzi avranno di massima effetti distorsivi all'interno della Comunità probabilmente meno diretti delle restrizioni operate sulle rotte interne della Comunità. Inoltre, nel caso delle rotte extracomunitarie, la Comunità è obbligata a tenere conto degli accordi internazionali vigenti e della necessità di cercare di comporre le controversie internazionali attraverso consultazioni e negoziati.

Pertanto, sulla base dei poteri conferitile dal proposto regolamento del Consiglio, la Commissione intende adottare un regolamento di esecuzione nel quale le condizioni e gli obblighi connessi alle deroghe saranno meno severi e quindi permetteranno una cooperazione tra vettori aerei maggiore di quella consentita dalle disposizioni del regolamento della Commissione (CEE) n.2671/88 del 26 luglio 1988 ⁶, che è il regolamento corrispondente di esenzione per categoria applicabile al trasporto aereo internazionale intracomunitario.

⁶ GUCE L 239 del 30.8.1988, pag. 9.

Proposta di ..

REGOLAMENTO (CEE) . DEL CONSIGLIO .

recante modifica del regolamento (CEE) n.3975/87

relativo alle modalità di applicazione delle regole di
concorrenza alle imprese di trasporti aerei .

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Parlamento europeo ²,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (3) costituiva
parte di un insieme di misure tra loro collegate adottato dal Consiglio come
primo passo verso il completamento del mercato interno nel settore dei
trasporti; che, di conseguenza, il suo campo d'applicazione era limitato al
trasporto aereo internazionale tra aeroporti della Comunità;

considerando che, pertanto, la Commissione non dispone attualmente dei mezzi
che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione
degli articoli 85 e 86 del trattato nel settore del trasporto aereo
all'interno di uno Stato membro o tra un aeroporto della Comunità ed un

¹ GUCE n. C

² GUCE n. C

³ GUCE n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1

aeroporto in un paese terzo e non dispone dei poteri di adottare decisioni o di imporre sanzioni che sono necessari per porre termine alle infrazioni da essa accertate;

considerando che pratiche aventi effetti sulla concorrenza in questi settori del trasporto aereo possono pregiudicare il commercio tra Stati membri; che, pertanto, è opportuno stabilire norme in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, possa adottare provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 a questi settori del trasporto aereo;

considerando che è necessario creare un quadro normativo sicuro e chiaro per il trasporto aereo internazionale tra la Comunità e i paesi terzi e per il trasporto aereo nazionale all'interno di uno Stato membro, garantendo, nel contempo una coerente applicazione delle regole di concorrenza; che è pertanto opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 a questi altri settori del trasporto aereo;

considerando che in considerazione delle caratteristiche del trasporto aereo internazionale tra Comunità e paesi terzi è necessario tener conto del fatto che l'applicazione a siffatto trasporto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3975/87 può dar luogo in alcuni casi a conflitti con leggi o normative di paesi terzi o con disposizioni contenute in accordi internazionali stipulati tra Stati membri e paesi terzi applicabili ai servizi effettuati sulla rotta o sulle rotte in questione; che è necessario prevedere l'adozione di opportuni provvedimenti volti a risolvere tali conflitti in accordo con gli interessi della Comunità e con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE)n.3975/87 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 1 è soppresso il secondo paragrafo.
2. E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 bis
Conflitti di diritto internazionale

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento in un caso particolare sia idonea a determinare un conflitto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo, la Commissione si consulta quanto prima possibile con le autorità competenti del paese interessato allo scopo di risolvere il conflitto. La Commissione informa il Comitato consultivo di cui all'articolo 8 sull'esito di tale consultazione.
2. Qualora la Commissione constati l'applicazione del presente regolamento in un caso particolare è idonea a determinare un conflitto con disposizioni di un accordo internazionale stipulato tra uno Stato membro ed un paese terzo, essa notifica, previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 8, allo Stato membro interessato tale constatazione. Entro tre mesi dal ricevimento di tale notifica, lo Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che intende adottare per risolvere il conflitto.
3. Qualora la Commissione debba negoziare accordi con paesi terzi, il Consiglio autorizza la Commissione, su proposta della stessa, ad avviare i necessari negoziati".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) N.3976/87

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del
trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei
trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ¹,

vista il parere del Parlamento europeo ²,

considerando che il campo di applicazione del regolamento (CEE) n.3976/87 del
Consiglio (3) era limitato ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della
Comunità;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata a concedere
simili esenzioni per categoria ad accordi tra imprese, decisioni di
associazioni di imprese e pratiche concordate relative al trasporto aereo
all'interno degli Stati membri.

¹ GUCE n. C

² GUCE n. C

³ GUCE n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 è soppressa la parola "internazionali".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore del trasporto aereo.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Parlamento europeo ²,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87 ³ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. ⁴ stabilisce la procedura per l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3;

¹ GUCE N. C

² GUCE C

³ GUCE L 374 del 31.12.1987, pag. 1.

⁴ Vedere pagina del presente numero della Gazzetta ufficiale.

considerando che le disposizioni comuni di attuazione dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere adottate mediante regolamento, conformemente all'articolo 87; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) un simile regolamento deve stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di garantire un controllo efficace nonché di semplificare quanto più possibile le procedure amministrative; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), un simile regolamento è necessario per definire il ruolo rispettivo della Commissione e della Corte di giustizia;

considerando che i trasporti aerei internazionali tra Comunità e paesi terzi attualmente sono disciplinati da una rete di accordi internazionali e bilaterali fra Stati membri e paesi terzi; che molti di questi accordi incentivano o autorizzano i vettori aerei a collaborare in materie di rilevanza commerciale; che nel rispettare tali accordi i vettori non devono violare le regole di concorrenza del trattato che si applicano integralmente a tutte le attività di trasporto aereo comprese nel campo di applicazione del diritto comunitario; che l'applicazione delle regole di concorrenza deve purdimeno tenere conto degli obblighi vigenti in forza di trattati internazionali e dell'opportunità di risolvere le controversie internazionali attraverso consultazioni e negoziati; che i vettori aerei devono poter esercitare la propria attività in un contesto di congrua certezza riguardo alle norme di concorrenza;

considerando che la Commissione deve pertanto essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese, e pratiche concordate;

considerando che è opportuno in particolare, prevedere esenzioni per categoria in ordine a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate; che la Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri deve poter definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni;

considerando che l'esenzione non può essere concessa se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3; che, pertanto, la Commissione deve poter adottare gli opportuni provvedimenti qualora

risulti che un'intesa ha effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione di conseguenza deve poter formulare dapprima raccomandazioni alle parti e poi adottare decisioni;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al trasporto aereo internazionale fra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate relative alle rotte aeree internazionali fra la Comunità e uno o più paesi terzi.
2. La Commissione può, segnatamente, adottare siffatti regolamenti riguardo a accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti:
 - la programmazione in comune e il coordinamento delle capacità sui servizi aerei di linea;
 - la ripartizione degli introiti derivanti dai servizi aerei di linea;
 - la preparazione in comune di proposte in materia di tariffe, prezzi e condizioni applicabili per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci sui servizi aerei di linea;
 - l'assegnazione di fasce orarie negli aeroporti e la programmazione degli orari.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, tali regolamenti della Commissione definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare:
- a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate;
 - b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare;
 - c) le rotte alle quali essi si applicano.

Articolo 3

- 1. I regolamenti, emanati in forza dell'articolo 2, sono adottati per una durata limitata.
- 2. Possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la loro adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate, contemplati dal regolamento anteriore.

Articolo 4

I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 possono contenere una disposizione che ne preveda l'applicazione con effetto retroattivo a accordi, decisioni e pratiche concordate già in essere alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Articolo 5

Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un relativo progetto ed invita tutte le persone ad organizzazioni interessate a presentare osservazioni entro un congruo termine che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 6

Prima di pubblicare un siffatto progetto di regolamento o prima di adottare un siffatto regolamento la Commissione consulta il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dell'industria dei trasporti aerei, istituito dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Articolo 7

1. Salvo il paragrafo 4, qualora gli interessati non rispettino una condizione o un obbligo afferente a un'esenzione concessa in forza di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2, la Commissione, per porre termine a siffatta violazione, può:
 - rivolgere raccomandazioni agli interessati e
 - adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni accertate, una decisione che vieti o imponga loro il compimento di atti determinati, ovvero che conceda loro, pur revocando nel contempo l'esenzione per categoria di cui fruivano, un'esenzione individuale a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 oppure che revochi l'esenzione per categoria di cui fruivano.
2. Salvo il paragrafo 4, qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che facciano valere un interesse legittimo, constati che in un caso determinato un accordo, una decisione o una pratica concordata cui si applichi un'esenzione per categoria prevista da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, abbia effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o vietati dall'articolo 86, essa può revocare l'esenzione per categoria per tale accordo, decisione o pratica concordata e adottare, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87, tutti i provvedimenti adeguati per porre fine a siffatte violazioni.

3. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni per porre fine alla violazione.
4. Se ed in quanto la situazione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 derivi da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di paesi terzi o da disposizioni di accordi sui servizi aerei conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo, la Commissione, prima di revocare l'esenzione per categoria, adotta opportuni provvedimenti a norma dell'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

COM(89) 417 def.

DOCUMENTI

IT

07 08

N. di catalogo : CB-CO-89-389-IT-C

ISBN 92-77-52761-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo